



COMUNE SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA

PROVINCIA DI VERONA

N° 30 Registro Delibere

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

adunanza **straordinaria** di **prima convocazione** - seduta **pubblica**

Oggetto: APPROVAZIONE SCADENZE, TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2021

L'anno **duemilaventiuno**, addì **trenta** del mese di **giugno** alle ore **18.30** nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1 Zorzi Roberto Albino	X		10 Grasso Andrea	X	
2 Ambrosi Renzo	X		11 De Agostini Bruna	X	
3 Riolfi Emily	X		12 Chiereghini Andrea	X	
4 Procura Silvano	X		13 Corona Vincenzo		X
5 Zanotti Evita	X		14 Marconi Alberto	X	
6 Destri Matteo	X		15 Grigoli Romina		X
7 Aldegheri Alberto	X		16 Padovani Davide	X	
8 Damoli Laura	X		17 Toffalori Pier Luigi	X	
9 Tonel Luciano	X				
			Totale Presenti / Assenti	15	2

Il Sig. Zorzi Roberto Albino nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Assiste alla adunanza il Dott. Spagnuolo Massimiliano Segretario Comunale del Comune il quale provvede alla redazione del presente verbale.

L'assessore **Zanotti Evita** presenta il punto all'ordine del giorno.

Il consigliere **Toffalori Pierluigi** sostiene che con queste tariffe cittadini ed imprese pagheranno di più. Annuncia il voto contrario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, - art. 1, comma 527 – che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”*;

VISTO, in particolare, l'Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la deliberazione 52/2020/rif del 03/03/2020 di ARERA rubricata: *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti ed avvio al procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”*;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante *“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”*;

DATO ATTO che nell'ambito territoriale a cui appartiene il Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella risulta operativo il Consiglio di Bacino Verona Nord quale autorità d'ambito;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 6.3 dell'allegato A della delibera 443/2019 di Arera, con deliberazione n. 04 del 09/06/2021 il Consiglio di Bacino ha provveduto alla validazione del Piano Economico e Finanziario per l'anno 2021;

CONSIDERATO che con deliberazione consiliare in data odierna il Consiglio Comunale ha preso atto del Piano Economico Finanziario validato dal Consiglio di Bacino Verona Nord;

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

VERIFICATO che tale metodo per la determinazione delle tariffe TARI dell'anno 2021, viene applicato dal Comune per la prima volta in quanto, la semplificazione della procedura di approvazione delle tariffe per

l'anno 2020 disciplinata dal comma 5 dell'art. 107 del citato D.L. n. 18/2020 (convertito con modifiche dalla Legge n. 27 del 24/04/2020), prevedeva la possibilità per i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, di approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del Pef per l'anno 2020. Il Comune, nel 2020, si era avvalso di tale facoltà, confermando così per l'anno 2020 le tariffe TARI 2019 approvate con deliberazione consiliare n. 41/2018;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6 comma 6 della deliberazione 443/2019, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02/03/2020: "... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dall'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi e quindi assumono piena e immediata efficacia fino all'approvazione dal parte dell'Autorità..."

VALUTATO che, ai sensi dell'art. 4.2 della deliberazione 443/2019 ARERA, le entrate tariffarie per l'anno 2021, determinate con l'applicazione delle tariffe, non eccedono quelle relative all'anno 2020 oltre il limite massimo di variazione annuale determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR, nonostante si evidenzino un incremento dei costi variabili rispetto a quelli fissi con conseguente redistribuzione dei carichi tariffari - per le utenze - tra parte fissa e parte variabile;

DATO ATTO che, al fine dell'elaborazione delle tariffe TARI per l'anno 2021 dal totale dei costi è stato detratto l'importo di Euro 5.072,00 relativo alle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 - derivanti dal contributo del Miur relativo alla TARI delle scuole del territorio comunale, riportato nel Piano economico finanziario validato dal Consiglio di Bacino Verona Nord;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

PRESO ATTO CHE "rifiuti urbani" delle imprese sono quelli di cui all'allegato L-quater del D. Lgs. 152/2006, se prodotti dalle imprese elencate nell'allegato L-quinquies del medesimo decreto, tra le quali però non figurano le attività industriali;

CONSIDERATO l'art. 184 del D.lgs. n. 152/2006 che, nel dettare la classificazione dei rifiuti, precisa al comma 3 che sono rifiuti speciali quelli prodotti da lavorazioni industriali diversi da quelli del comma 2 del medesimo articolo;

TENUTO CONTO che il Dipartimento delle finanze in una risposta a Telefisco 2021 de "Il Sole 24 ORE", ha precisato che per definire correttamente il perimetro di applicazione della TARI per le attività industriali è necessario individuare le superfici che producono rifiuti speciali e quelle che, invece, producono rifiuti urbani;

RITENUTO pertanto che possano considerarsi produttive di rifiuti speciali le superfici di lavorazione industriale le quali, conseguentemente, sono escluse dall'applicazione della TARI. Allo stesso modo devono escludersi le superfici ove, a norma del comma 649 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, si formano, in via continuativa e prevalente rifiuti speciali nonché i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali. Superfici, anche queste ultime, inserite nella categoria 20 dell'elenco delle utenze non domestiche riportate dall'allegato 1 del DPR 158/1999;

PRESO ATTO che in applicazione dei Decreti Legislativi 152/2006 e 116/2020, di riforma della definizione di rifiuto urbano e di rifiuto speciale, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/851, di modifica della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti Direttiva (UE) 2018/852, di modifica della direttiva 1994/62/CE sugli

imballaggi e i rifiuti da imballaggio, nonché della circolare del Ministero della Transizione ecologica del 12/04/2021 e dell'art. 9 del Regolamento comunale TARI approvato con deliberazione in data odierna, la categoria 20, relativa alle attività industriali con capannoni di produzione e limitata alle sole superfici di lavorazione, risulta esclusa dalla tassazione e pertanto non viene determinata la relativa tariffa;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999, secondo il quale "L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali";

RITENUTO, in base ai conferimenti osservati all'ecocentro comunale in ordine alle quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche, di modulare la stima di ripartizione percentuale dei costi, attribuendo alle utenze domestiche il 69% e alle utenze non domestiche il 31% dei costi totali in linea con le scelte operate nei precedenti esercizi finanziari;

ESAMINATO l'allegato prospetto riassuntivo delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, elaborato dal competente ufficio tributi comunale, con riferimento al Piano Finanziario del servizio gestione rifiuti urbani anno 2021, approvato dal Consiglio di Bacino Verona Nord con deliberazione n. 4 del 09/06/2021;

RITENUTE congrue le tariffe definite per le utenze domestiche e per le attività produttive in particolare per quanto attiene l'individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente. Tali coefficienti sono stati agganciati alla superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria, in applicazione della tabella allegato 1 al DPR 158/1999, nella misura minima dei coefficienti di producibilità indicati nella medesima, ad eccezione delle categorie n. 16 "Banchi di mercato beni durevoli", n. 29 "Banchi di mercato genere alimentari", n. 30 "Discoteche, night club" per le quali detto valore minimo è stato incrementato del 50% , tenendo conto sia della notevole quantità di rifiuti prodotti, sia dell'elevato costo per l'espletamento del servizio di pulizia in occasione di sagre e manifestazioni;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie e in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

CONSIDERATO che:

- tra i molteplici effetti sulle utenze non domestiche provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;
- è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;
- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

VISTO l'art. 28 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna, che introduce la possibilità di applicare riduzioni specifiche della tassa per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale;

VISTO l'art. 6 del DL 73/2021 che prevede che al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività è istituito un fondo finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI in favore delle predette attività

ATTESO che, è volontà di codesta Amministrazione introdurre delle riduzioni della tassa rifiuti per l'anno 2021 finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze non domestiche TARI che, a seguito dei provvedimenti governativi emanati per far fronte all'emergenza COVID 19, sono state costrette a sospendere l'esercizio della propria attività, senza nel contempo compensare tali riduzioni con incrementi tariffari per le altre utenze;

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2021, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

VISTO l'art. 107 del "Trattato sull'Unione Europea – Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea" che disciplina gli "Aiuti concessi dagli Stati" e così recita: 1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 2. Sono compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; c)omissis..... 3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale; b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune; e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

CONSIDERATO che le suddette agevolazioni, oltre che specificatamente consentite dalla normativa nazionale sopra richiamata che ha stanziato risorse ad hoc in materia di TARI, non si configurano come aiuto di Stato da comunicare alla Commissione Europea, in primo luogo per gli importi stabiliti molto al di sotto di tutte le soglie dimensionali previste e in secondo luogo per l'assenza delle altre caratteristiche che definiscono l'aiuto come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto le agevolazioni in oggetto non prevedono selettività, non creano in alcun modo distorsione della libera concorrenza e non hanno alcuna incidenza sugli scambi intracomunitari;

CONSIDERATO, appunto, che le stesse agevolazioni risultano del tutto compatibili con il mercato interno, trattandosi di risorse destinate a mitigare i danni creati da eventi eccezionali, come sicuramente è la pandemia da Coronavirus in atto, ai sensi dell'art. 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

RITENUTO pertanto, in coerenza con quanto sopra esposto, di individuare la riduzione tariffaria sia per la quota fissa che variabile, per le utenze non domestiche, che verrà applicata direttamente dall'ufficio tributi senza alcuna richiesta come segue:

DESCRIZIONE	CAT.	% RIDUZIONE Quota fissa e Quota Variabile
Musei, biblioteche, scuole, associazioni;	1	42
Cinematografi e teatri	2	42
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3	16
Campeggi, impianti sportivi	4	42
Esposizioni, autosaloni	6	16
Alberghi con ristorante	7	42
Alberghi senza ristorante	8	42
Uffici, agenzie, studi professionali	11	16
Banche, istituti di credito, studi professionali	12	16
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	13	16
Negozi particolari quali filatelia, tende persiane tapparelle tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli orafi, antiquariato	15	16
Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere, barbiere, estetista	17	16
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	18	16
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	19	16
Attività artigianali di produzione beni specifici	21	16
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	22	42
Mense, birrerie, amburgherie	23	16
Bar, caffè, pasticceria	24	42
Fiori e piante	27	16
Banchi di mercato genere alimentari	29	42
Discoteche, night club	30	42

VERIFICATO che le riduzioni tariffarie di cui sopra sono stimate complessivamente in 61.000,00 euro e saranno finanziate in funzione delle risorse assegnate di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 e, per la rimanente parte, mediante fondi previsti dall'art. 106 del D.L. n.30/2020, come integrati con le risorse di cui all'art. 39, comma 1, del D.L. 104/2020 (non utilizzate nel 2020 per tale finalità confluite in avanzo);

PRESO ATTO che le rate per il versamento della TARI, per l'anno 2021 saranno le seguenti:

- rata n. 1 (50 % del dovuto nell'anno), con scadenza al 30/09/2021;
- rata n. 2 (50 % del dovuto nell'anno), con scadenza al 06/12/2021;
- rata unica entro la scadenza della prima rata;

- di stabilire che il versamento sarà effettuato utilizzando il modello unificato semplificato F24, che verrà inviato ai contribuenti;

VISTO l'art 30, comma 5, D.L. n. 41/2021, convertito dalla L. 21/05/2021 n. 69, che ha prorogato, al 30 giugno 2021, il termine per l'approvazione da parte dei Comuni delle tariffe e dei regolamenti della TARI;

VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge 147/2013 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

VISTO altresì il parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, con il seguente esito:

favorevoli n. 12

contrari n. 1 (Toffalori)

astenuti n. 2 (Marconi, Padovani)

DELIBERA

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, per l'anno 2021, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) nelle misure indicate nell'allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
3. di dare atto che le tariffe di cui al precedente punto 2) sono state determinate al fine di assicurare l'integrale copertura della spesa con riferimento ai costi indicati nel Piano Finanziario del servizio gestione rifiuti urbani anno 2021, approvato con deliberazione del Consiglio di Bacino Verona Nord n. 4 del 09.06.2021, che ammonta ad € 1.024.469,00 di cui € 5.072,00 detrazioni previste al comma 1.4 della determina 2/DRIF/2020, con la suddivisione dei costi come segue:
 - costi da coprire con la parte fissa 21%;
 - costi da coprire con la parte variabile 79%
 - costi attribuiti alle utenze domestiche 69%;
 - costi attribuiti alle utenze non domestiche 31%;

N. Componenti del nucleo familiare o convivenza	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti famiglia
1	0.80
2	0.94
3	1.05
4	1.14

5	1.23
6 o più	1.30

N. Componenti del nucleo familiare o convivenza	<i>Kb</i> <i>Coefficiente proporzionale di produttività per numero componenti del nucleo familiare</i>
	min.
1	0.6
2	1.4
3	1.8
4	2.2
5	2.9
6 o più	3.4

<i>Categoria</i>	<i>Kc</i> <i>coeff. potenziale di produzione rifiuti</i>
(1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0.40
(2) Cinematografi e teatri	0.30
(3) Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	0.51
(4) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0.76
(5) Stabilimenti balneari	0.38
(6) Esposizioni, autosaloni	0.34
(7) Alberghi con ristorante	1.20
(8) Alberghi senza ristorante	0.95
(9) Case di cura e riposo	1.00
(10) Ospedali	1.07
(11) Uffici, agenzie, studi professionali	1.07
(12) Banche ed istituti di credito	0.55
(13) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0.99
(14) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1.11
(15) Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0.60
(16) Banche di mercato beni durevoli	1.64
(17) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1.09
(18) Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0.82
(19) Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1.09
(20) Attività industriali con capannoni di produzione	0.38
(21) Attività artigianali di produzione beni specifici	0.55
(22) Ristoranti, Trattorie, osterie, pizzerie, pub	5.57
(23) Mense, birrerie, amburgherie	4.85
(24) Bar, caffè, pasticceria	3.96
(25) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari	2.02
(26) Plurilicenze alimentari e/o miste	1.54
(27) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7.17
(28) Ipermercati di generi misti	1.56
(29) Banche di mercato genere alimentari	5.25
(30) Discoteche, night club, spettacolo viaggiante	1.56

	<i>Kd</i>
--	-----------

Categoria	<i>coeff. di produzione in Kg/mq anno</i>
(1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3.28
(2) Cinematografi e teatri	2.50
(3) Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	4.20
(4) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6.25
(5) Stabilimenti balneari	3.10
(6) Esposizioni, autosaloni	2.82
(7) Alberghi con ristorante	9.85
(8) Alberghi senza ristorante	7.76
(9) Case di cura e riposo	8.20
(10) Ospedali	8.81
(11) Uffici, agenzie, studi professionali	8.78
(12) Banche ed istituti di credito	4.50
(13) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	8.15
(14) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9.08
(15) Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4.92
(16) Banchi di mercato beni durevoli	13.35
(17) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	8.95
(18) Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6.76
(19) Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8.95
(20) Attività industriali con capannoni di produzione	3.13
(21) Attività artigianali di produzione beni specifici	4.50
(22) Ristoranti, Trattorie, osterie, pizzerie, pub	45.67
(23) Mense, birrerie, amburgherie	39.78
(24) Bar, caffè, pasticceria	32.44
(25) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari	16.55
(26) Plurilicenze alimentari e/o miste	12.60
(27) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58.76
(28) Ipermercati di generi misti	12.82
(29) Banchi di mercato genere alimentari	43.05
(30) Discoteche, night club, spettacolo viaggiante	12.84

4. di dare attuazione alla volontà dell'Amministrazione di disporre dei fondi di Stato (decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché, per l'anno 2021, il decreto legge "Sostegni bis" n. 73 del 25 maggio 2021) per introdurre delle riduzioni differenziate della tassa rifiuti per l'anno 2021 finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze non domestiche TARI che, a seguito dei provvedimenti governativi emanati per far fronte all'emergenza COVID 19, sono state costrette a sospendere o ridurre l'esercizio della propria attività.

5. di fissare le seguenti misure di riduzione differenziate tra le diverse tipologie di utenze:

DESCRIZIONE	CAT.	% RIDUZIONE Quota fissa e Quota Variabile
Musei, biblioteche, scuole, associazioni;	1	42
Cinematografi e teatri	2	42
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3	16
Campeggi, impianti sportivi	4	42
Esposizioni, autosaloni	6	16
Alberghi con ristorante	7	42

Alberghi senza ristorante	8	42
Uffici, agenzie, studi professionali	11	16
Banche, istituti di credito, studi professionali	12	16
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	13	16
Negozi particolari quali filatelia, tende persiane tapparelle tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli orafi, antiquariato	15	16
Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere, barbiere, estetista	17	16
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	18	16
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	19	16
Attività artigianali di produzione beni specifici	21	16
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	22	42
Mense, birrerie, amburgherie	23	16
Bar, caffè, pasticceria	24	42
Fiori e piante	27	16
Banchi di mercato genere alimentari	29	42
Discoteche, night club	30	42

6. di finanziare il minor gettito mediante risorse previste dal fondo di cui all'art. 6 del D.L. 73/2021 per le utenze non domestiche interessate da misure di restrizione dell'esercizio dell'attività economica ovvero da provvedimenti di chiusura obbligatoria e per la rimanente parte, mediante fondi previsti dall'art. 106 del D.L. n. 30/2020, come integrati con le risorse di cui all'art. 39, comma 1, del D.L. 104/2020, non utilizzate nel 2020 per tale finalità confluite in avanzo;

7. di fissare le rate per l'anno 2021 per il versamento della TARI, pari a n. 2, con scadenza rispettivamente:

- rata n. 1 (50 % del dovuto nell'anno), con scadenza al 30/09/2021;
- rata n. 2 (50 % del dovuto nell'anno), con scadenza al 06/12/2021;
- rata unica entro la scadenza della prima rata;
- di stabilire che il versamento sarà effettuato utilizzando il modello unificato semplificato F24, che verrà inviato ai contribuenti;

8. di procedere all'inserimento del testo della delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico; in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

9. di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 e s.m.i.

10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000, a seguito di separata votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano, con il seguente esito:
 - favorevoli n. 12
 - contrari n. 1(Toffalori)
 - astenuti n. 2 (Marconi, Padovani).

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Zorzi Roberto Albino

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Spagnuolo Massimiliano

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)

REFERTO PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000)

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI

dott. Pinali Luca

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI

dott. Pinali Luca

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)

ALLEGATO A

Non domestiche

Cd	Categoria	Quota fissa	Quota variabile
01	Musei-Associaz.-Biblio	0,15694	0,58570
02	Cinematografi e teatri		
03	Autorim.-Magazz.	0,20010	0,74998
04	Distrib. carbur.-Imp.sportivi	0,29819	1,11604
05	Stabilimenti balneari		
06	Esposizioni - Autosaloni	0,13340	0,50356
07	Alberghi con ristorante	0,47083	1,75887
08	Alberghi senza ristorante	0,37274	1,38567
09	Case di cura e riposo	0,39236	1,46424
10	Ospedali	0,41982	1,57317
11	Uffici-Agenzie-Studi profess.	0,41982	1,56781
12	Banche e istituti credito	0,21580	0,80355
13	Negozi beni durevoli	0,38843	1,45531
14	Edicole-Farmac-Tabacc.	0,43552	1,62138
15	Filat.-Tappeti-Antiq.	0,23541	0,87854
16	Mercato beni durevoli		
17	Atti. artig.-Parrucc.-Estet.	0,42767	1,59816
18	Falegn.-Idraul.-Fabbro-Elettri.	0,32173	1,20711
19	Carrozz.-Autoff-Elettrauto	0,42767	1,59816
20	Att. industr. con capannoni		
21	Att. artigi. di produzione	0,21580	0,80355
22	Ristor.-Trattorie-Pizz.	2,18542	8,15510
23	Mense-Birrerie-Amburg	1,90293	7,10335
24	Bar-Caffe'-Pasticc.	1,55373	5,79268
25	Supermerc.-Panif.-Macell.	0,79256	2,95526
26	Plurilic. alim. e/o miste	0,60423	2,24993
27	Ortofr.-Pesch.-Pizza taglio	2,81319	10,49253
28	Ipermerc. generi misti	0,61208	2,28921
29	Mercato genere alimentari	2,00494	7,69083
30	Discot.-Night club	0,57284	2,34636

Domestiche

Cd	Categoria	Quota fissa	Quota variabile
A1	Domestiche 1 componente	0,16733	44,19314
A2	Domestiche 2 componenti	0,19661	103,11732
A3	Domestiche 3 componenti	0,21961	132,57942
A4	Domestiche 4 componenti	0,23844	162,04151
A5	Domestiche 5 componenti	0,25726	213,60017
A6	Domestiche 6 componenti	0,27190	250,42778